

OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMA 28 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, NR. 208. MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI MANTENERE LA MAGGIORAZIONE TASI PER L'ANNO 2017, PER TUTTI GLI IMMOBILI NON ESENTATI PER NORMA, NELLA MISURA PREVISTA PER L'ANNO 2015 E 2016 (rif. proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 02/03/2017).

I sottoscritti:

Roberto Sclavi, Presidente

Mauro Rossinelli, revisore,

Giovanni Farnocchia, revisore,

Premesso che

- con deliberazione n. 105 del 22.12.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 ed i suoi allegati;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 c.d. Milleproroghe, pubblicato sulla G.U. nr. 304 del 30 dicembre 2016, ha previsto un ulteriore differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali;
- l'art 239 TUEL, comma 11, lett. b) n. 7, prevede tra i compiti del Collegio la redazione di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,
- legge n. 232 del 11 dicembre 2016 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" all'articolo 1 comma 42 è previsto quanto segue: "All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»";
- l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, come modificato dalla legge 232/2016, che recita testualmente: "Per l'anno 2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con

espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016"

Preso atto

Che il Comune di Montevarchi, con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 105 del 22.12.2016, aveva espresso la volontà di mantenere per l'anno 2017 invariata la situazione tributaria, con espresso riferimento anche alla maggiorazione TASI. Il provvedimento riportava: "Di confermare, anche per l'anno 2017 e successivi, il mantenimento della maggiorazione TASI, limitatamente agli immobili non esentati, nella misura dello 0,5 per mille nella stessa misura applicata per gli anni 2015 e 2016;

Richiamata

La risoluzione n. 2 DF dell'Agenzia delle Entrate del 22/03/2016 che sul punto recita "

*"Un aspetto particolare che merita di essere messo in risalto è quello relativo alla cosiddetta maggiorazione TASI, la quale era destinata a venir meno a decorrere dal 2016 e in ordine alla quale la legge di stabilità 2016 ha, invece, attribuito ai comuni il potere di mantenerla attraverso un'espressa deliberazione nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e limitatamente agli immobili non esentati. Per cui, se il comune, ad esempio, aveva deliberato la maggiorazione in questione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, tale maggiorazione non potrà essere ovviamente mantenuta per tale fattispecie, essendo tali immobili divenuti esenti anche ai fini TASI, né è possibile in alcun modo recuperare tale maggiorazione attraverso l'applicazione della stessa su altre fattispecie. Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui la maggiorazione era distribuita su più fattispecie, tra cui anche quella relativa alle abitazioni principali; in tal caso essendo le abitazioni medesime divenute esenti, la relativa maggiorazione viene definitivamente persa, mentre il comune può mantenere la maggiorazione nella misura già applicata per le altre fattispecie";*

Per quanto sopra esposto

Il Collegio ritiene che la maggiorazione TASI possa essere mantenuta nel bilancio 2017 ai sensi delle disposizioni e documenti di prassi citati; raccomanda che la maggiore entrata non sia destinata a finanziare nuova spesa ma venga destinata al rafforzamento degli equilibri di bilancio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Letto, confermato, sottoscritto.

Montevarchi, 15.03.2017

